DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PREZZO DI VENDITA DEI LIBRI

Art. 2

Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62

All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento";

b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse;

c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";

d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;

e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse;

f) il comma 6 e' soppresso;

g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;

h) al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".

Versione in vigore dal 7 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri
Estremi	Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-disciplina-del-prezzo-di-vendita/art-2-modificazioni-all-articolo-11-della-legge-7-marzo-2001-n-62

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it